

ASSOCIAZIONE CASSA NAZIONALE DI PREVIDENZA ED ASSISTENZA
A FAVORE DEI RAGIONIERI E PERITI COMMERCIALI
REGOLAMENTO PER I TRATTAMENTI ASSISTENZIALI
E DI TUTELA SANITARIA INTEGRATIVA

per l'attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 4, commi 5, 6 dello Statuto dell'Associazione.

Articolo 1

Prestazioni assistenziali e di tutela sanitaria integrativa

1. L'Associazione eroga a carico del Fondo per le prestazioni di solidarietà e per l'assistenza di cui all'articolo 13 dello Statuto (il "**Fondo**") le prestazioni assistenziali e di tutela sanitaria integrativa di cui al presente Regolamento per i trattamenti assistenziali e di tutela sanitaria integrativa (il "**Regolamento**").
2. I criteri per la ripartizione delle disponibilità del Fondo in ordine alle prestazioni da erogare sono stabiliti annualmente dal Consiglio di amministrazione ai sensi dell'articolo 13, comma 4, dello Statuto.

Articolo 1-bis

Principi generali e definizioni

1. Le prestazioni assistenziali del Regolamento sono concesse a chi ha inviato all'Associazione le prescritte comunicazioni ed è in regola con il versamento dei contributi.
2. Si intende in regola con il versamento dei contributi, ai fini previsti dal comma 1, l'iscritto che:
 - a) ha ottenuto la rateazione dei contributi e rispetta il piano di rateazione;
 - b) regolarizza la propria posizione contributiva entro 30 giorni dalla data di ricezione della notifica del debito.
3. L'erogazione delle prestazioni di cui al comma 1 è sospesa nei confronti dell'iscritto non in regola con l'invio all'Associazione delle prescritte comunicazioni o non in regola con il versamento dei contributi. Trascorsi 90 giorni dalla data di ricezione della notifica del debito, perdurando l'inadempimento, la prestazione è revocata.
4. L'erogazione delle prestazioni di cui al comma 1 è effettuata nei limiti delle somme disponibili del Fondo.
5. Tutti gli importi del Regolamento sono adeguati al costo della vita con le modalità previste dall'articolo 43, comma 1, del Regolamento della previdenza.
6. Ai fini del Regolamento:
 - a) per "nucleo familiare" si intende quello indicato dalle disposizioni dell'articolo 1 della legge 13 maggio 1988, n. 153;
 - b) per "reddito" si intende la media del reddito complessivo Irpef del nucleo

- familiare dei tre anni precedenti l'evento;
- c) per "stato di non autosufficienza" si intende lo stato di salute di chi si trova nell'impossibilità fisica e permanente di poter effettuare da solo almeno tre dei quattro seguenti atti ordinari della vita:
- i. soddisfare la propria igiene personale: capacità di lavarsi da solo in modo da mantenere un livello ragionevole di igiene personale;
 - ii. nutrirsi: capacità di consumare cibo già cucinato e reso disponibile;
 - iii. spostarsi: capacità di muoversi da una stanza a un'altra all'interno della residenza abituale;
 - iv. vestirsi: capacità di indossare e togliersi correttamente gli abiti, le apparecchiature o gli arti artificiali;
- d) per "limite di reddito" si intende:
- i. il valore di euro 30.000,00 per il nucleo familiare composto da un solo componente;
 - ii. il valore di euro 40.000,00 per il nucleo familiare composto da due componenti;
 - iii. il valore di euro 50.000,00 per il nucleo familiare composto da tre componenti;
 - iv. il valore di euro 60.000,00 per il nucleo familiare composto da più di tre componenti.

7. Per le prestazioni periodiche il rispetto del limite di reddito viene verificato annualmente.

Articolo 2 Trattamenti di assistenza

1. I trattamenti assistenziali sono erogati su domanda degli interessati, in conformità ai criteri enunciati nel Regolamento, e consistono nella erogazione delle seguenti prestazioni:
 - a) sussidi a seguito di eventi che abbiano particolare incidenza economica sul bilancio familiare;
 - b) assegno per l'assistenza ai figli disabili gravi.
2. La concessione delle prestazioni di cui al comma precedente è effettuata con provvedimento del Consiglio di amministrazione.

Articolo 3 Erogazione di sussidi a seguito di eventi che abbiano particolare incidenza economica sul bilancio familiare

1. I sussidi spettano per i seguenti eventi:
 - a) eventi straordinari ovvero dovuti a caso fortuito o forza maggiore che hanno rilevante incidenza sul bilancio familiare ed espongono l'iscritto a spese ed esborsi documentati, urgenti o di primaria necessità, anche per lo svolgimento dell'attività professionale, e non siano ordinariamente

sostenibili. Si intendono come non ordinariamente sostenibili le spese e gli esborsi che, sottratti al reddito, determinano un valore inferiore al limite di reddito;

- b) decesso dell'iscritto o del pensionato che abbia procurato una situazione di grave difficoltà economica al nucleo familiare. Per grave difficoltà economica del nucleo familiare si intende una riduzione del reddito imponibile Irpef del nucleo familiare, a seguito del decesso, non inferiore al 30 per cento e un reddito della nuova situazione familiare, inferiore al limite di reddito.
2. Il Consiglio di amministrazione, accertato il verificarsi degli eventi di cui alle lettere a) e b) del comma 1, determina:
- a) il numero di sussidi erogabile a ciascun beneficiario, entro il limite massimo di quattro sussidi negli ultimi quattro anni;
 - b) l'importo di ciascun sussidio, entro il limite massimo di euro 20.000,00.

Articolo 4

Assegno per l'assistenza ai figli disabili gravi

1. Le prestazioni indicate nel presente articolo sono erogate agli iscritti all'Associazione e ai titolari di pensione erogata dall'Associazione.
2. L'Associazione corrisponde un assegno mensile a favore dell'iscritto o del pensionato, per l'assistenza ai figli o equiparati ai sensi dell'articolo 38 del decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1957, n. 818, che siano disabili gravi ai sensi della legge 5 febbraio 1992, n. 104, e conviventi.
3. L'assegno spetta inoltre all'iscritto o pensionato che provvede personalmente in qualità di tutore all'assistenza del disabile grave.
4. L'assegno viene corrisposto per ciascun figlio o tutelato, disabile grave convivente o a carico.
5. L'assegno cessa dal momento in cui sia venuto meno il riconoscimento della disabilità grave.
6. L'assegno cessa con la perdita della patria potestà del genitore o con la cessazione della tutela.
7. L'assegno ammonta a euro 629,50 mensili per 12 mensilità annue. Il Comitato dei delegati, in relazione alle disponibilità del Fondo, può modificare l'importo dell'assegno.
8. L'assegno spetta a condizione che il reddito complessivo Irpef del nucleo familiare dell'iscritto o pensionato richiedente che provvede all'assistenza del disabile, relativo all'anno precedente, sia inferiore a 2 volte il limite di reddito di cui all'articolo 1-bis.
9. Non possono essere recuperate dall'Associazione le somme erogate a titolo di assegno di cui al presente articolo e non dovute, la cui indebita erogazione è

imputabile all'Associazione, salvo il caso di mala fede.

10. Il diritto all'assegno viene corrisposto anche se il disabile beneficia dell'assegno di accompagnamento previsto dall'articolo 17 della legge 30 marzo 1971, n. 118 e/o di prestazione agli invalidi civili.
11. L'assegno decorre dal primo giorno del mese successivo a quello di presentazione della domanda e viene corrisposto con pagamenti mensili posticipati.
12. Lo stato di disabilità grave deve essere documentato da certificazione rilasciata ai sensi della legge 5 febbraio 1992, n. 104, in relazione alla menomazione, singola o plurima, che abbia ridotto l'autonomia personale, correlata all'età, in modo da rendere necessario un intervento assistenziale permanente, continuativo e globale nella sfera individuale o in quella di relazione. La domanda può essere presentata anche nelle more del procedimento di accertamento previsto dall'articolo 4 della legge n. 104 citata.
13. Nel caso di premorienza del beneficiario dell'assegno, l'erogazione prosegue in favore del genitore superstite o del tutore che provvede all'assistenza del disabile.
14. In caso di separazione e/o divorzio dei genitori l'assegno viene erogato al coniuge affidatario, anche se non iscritto o pensionato dell'Associazione.

Articolo 5

Borsa di tirocinio formativo

1. L'Associazione può prevedere l'erogazione di borse di tirocinio formativo per agevolare l'inserimento dei giovani nella professione.
2. La borsa di tirocinio formativo spetta agli iscritti all'Associazione in regola con il versamento dei contributi che svolgono l'attività di Dominus, di cui al decreto del Ministro dell'Istruzione, dell'università e della ricerca 7 agosto 2009, n. 143, di tirocinanti preiscritti all'Associazione ai sensi dell'articolo 7 del Regolamento della previdenza.
3. La borsa di tirocinio formativo viene attribuita mediante bando deliberato dal Consiglio di amministrazione, che ne fissa il numero, i criteri per la formazione della graduatoria e la misura.
4. L'importo della borsa di tirocinio formativo viene:
 - a) utilizzato per il pagamento (i) della quota della preiscrizione di cui all'articolo 7, comma 2, del Regolamento della previdenza; (ii) della quota a carico del tirocinante per la polizza di cui all'articolo 7 del Regolamento; (iii) della quota a carico del tirocinante per la tutela sanitaria integrativa di cui all'articolo 8 del Regolamento;
 - b) erogato all'iscritto, che si impegna a corrisponderlo al tirocinante, per la parte che eventualmente residua.

Articolo 5-bis
Assegno di sostegno agli iscritti con figli minori a carico
che si trovano in condizioni di indigenza

1. L'Associazione può prevedere l'erogazione di un assegno periodico di sostegno economico a favore degli iscritti che abbiano figli minori a carico, il cui nucleo familiare sia mono-reddito e siano titolari di un reddito non superiore alla metà del limite di reddito di cui all'articolo 1-bis e che svolgano effettivamente la professione.
2. L'importo dell'assegno di cui al comma 1 è determinato nella misura prevista per gli iscritti alla gestione di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335.
3. Il Consiglio di amministrazione, al momento dell'adozione della deliberazione di cui all'articolo 1, comma 2, stabilisce il termine entro il quale devono essere presentate le domande.
4. L'assegno viene attribuito mediante bando deliberato dal Consiglio di amministrazione che ne fissa il numero e i criteri per la formazione della graduatoria.

Articolo 5-ter
Rimborso spese per assistenza domiciliare

1. L'Associazione può prevedere un contributo di partecipazione alle spese sostenute per l'assistenza domiciliare prestata da personale infermieristico o da collaboratori domestici a iscritti e pensionati, ai loro coniugi o parenti in linea retta di primo grado, che versano in stato di non autosufficienza, presenti nel nucleo familiare e a carico dell'iscritto.
2. Il contributo di cui al comma precedente spetta all'iscritto o pensionato che abbia sostenuto la spesa e che non sia titolare di un reddito superiore al limite di reddito di cui all'articolo 1-bis.
3. Il contributo di cui al comma 1 non può in ogni caso superare l'importo mensile di euro 600,00 per un periodo di dodici mesi.

Articolo 6
Prestito d'onore e iniziative a sostegno dell'aggiornamento professionale

1. L'Associazione può prevedere l'erogazione di un prestito d'onore a favore degli iscritti e dei tirocinanti preiscritti all'Associazione a titolo, rispettivamente, di sostegno economico per l'avvio della professione e di contributo per la partecipazione a corsi di formazione.
2. Ai fini dell'erogazione del prestito d'onore l'Associazione provvede alla stipula di convenzioni con istituti di credito e si fa carico, in tutto o in parte, dei relativi

interessi.

3. Il prestito d'onore viene attribuito mediante bando deliberato dal Consiglio di amministrazione, che ne fissa il numero, i criteri per la formazione della graduatoria e la misura.
4. L'Associazione, per l'attuazione degli interventi di cui al comma 7 bis dell'articolo 4 dello Statuto, può prevedere la stipula di convenzioni con finalità di riduzione dei costi per l'acquisto di beni e servizi strumentali per l'esercizio della professione e l'aggiornamento professionale.

Articolo 6-bis

Sostegno agli studi per gli orfani

1. L'Associazione può prevedere un sostegno economico agli studi per i figli orfani di iscritti.
2. All'erogazione delle forme di cui al precedente comma l'Associazione può provvedere anche attraverso la stipula di apposite convenzioni.
3. Il sostegno di cui al presente articolo è attribuito mediante bando del Consiglio di amministrazione, che ne fissa il numero, l'importo e i criteri per la formazione della graduatoria. Il sostegno spetta a condizione che il reddito complessivo Irpef del nucleo familiare del beneficiario relativo all'anno precedente, sia inferiore a 2 volte il limite di reddito di cui all'articolo 1-bis.

Articolo 6-ter

Indennità per inabilità temporanea

1. L'Associazione può prevedere la corresponsione di un'indennità giornaliera al verificarsi di un effettivo ed accertato stato di totale inabilità dell'associato all'esercizio dell'attività professionale.
2. L'indennità non è cumulabile con altre prestazioni previdenziali ed assistenziali erogate dall'Associazione, anche in convenzione; in particolare, senza che l'elencazione costituisca limite alle esclusioni, non è cumulabile con i trattamenti pensionistici, con l'indennità di maternità, con l'erogazione di sussidi, con le prestazioni previste a titolo di diaria nel piano base della Polizza Sanitaria stipulata in convenzione in favore di tutti gli iscritti.
3. Il trattamento assistenziale in questione spetta all'associato che non sia titolare di un reddito superiore al limite di reddito di cui all'articolo 1-bis ed è demandato ad un apposito strumento regolamentare da emanarsi a cura del Consiglio di Amministrazione che ne stabilirà il numero, le modalità, i requisiti e gli importi.

Articolo 7
Interventi in caso di decesso

1. L'Associazione può prevedere, con onere a proprio carico, la stipula di polizze di assicurazione infortuni e/o vita caso morte, a favore degli iscritti e dei tirocinanti preiscritti.
2. In alternativa a quanto previsto al comma 1, in caso di decesso di iscritti o tirocinanti preiscritti, l'Associazione può prevedere l'erogazione di una somma una tantum a favore degli eredi legittimi. L'importo della somma una tantum viene deliberato annualmente dal Consiglio di amministrazione.

Articolo 8
Forme di tutela sanitaria integrativa

1. L'Associazione può prevedere, ai sensi dell'articolo 1, comma 34, della legge 23 agosto 2004, n. 243, nell'ambito delle prestazioni a favore degli iscritti, l'erogazione di forme di tutela sanitaria integrativa, anche relativamente a:
 - a) grandi interventi chirurgici;
 - b) gravi eventi morbosi;
 - c) cure continuative per la non autosufficienza (Long Term Care - LTC).
2. All'erogazione di tali forme l'Associazione può provvedere, mediante la stipula di polizze assicurative, in forma diretta ovvero mediante l'adesione ad appositi consorzi ovvero aderendo a Fondi Sanitari Integrativi o promuovendo la costituzione di Fondi autonomi di assistenza integrativa.
3. Attraverso i Fondi Sanitari Integrativi o i Fondi autonomi di assistenza integrativa di cui al comma precedente, vengono erogate gratuitamente agli iscritti le prestazioni e le forme di tutela sanitaria integrativa di cui al comma 1. Mentre, per l'erogazione, sempre attraverso i suddetti Fondi, di ulteriori prestazioni agli iscritti ovvero per l'estensione delle prestazioni e delle tutele di cui al comma 1 ai familiari dell'iscritto, potrà essere previsto il versamento di ulteriori contributi integrativi individuali su base volontaria.
4. L'assistenza di cui al presente articolo viene regolamentata da appositi disciplinari adottati dal Consiglio di amministrazione.

Articolo 9
Disposizioni attuative

1. Le prestazioni spettano una sola volta per ogni evento e per ogni figlio disabile grave.
2. La domanda si intende presentata nel giorno in cui perviene all'Associazione. La domanda inviata a mezzo raccomandata o posta elettronica certificata si intende presentata nel giorno di spedizione.

3. Le domande delle prestazioni di cui agli articoli 3, 5-ter e 7, comma 2, devono essere presentate entro il 180° giorno dal verificarsi dell'evento.

Articolo 10 Entrata in vigore

1. Il presente Regolamento entra in vigore dalla data di approvazione da parte dei Ministeri vigilanti ai sensi del comma 2 dell'articolo 3 del decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509.